

PTRC – SEMINARIO – RONCADE

La pianificazione strategica nella nuova legge urbanistica

In concomitanza con l'emanazione della nuova legge regionale sul Governo del territorio può dirsi conclusa la prima fase pianificatoria del Veneto.

A quella data infatti, tutti i Comuni del Veneto si erano dotati di Piano regolatore generale, e da 10 anni era vigente il PTRC.

È da dire che una delle questioni emersa con chiarezza in fase di discussione della legge è stata l'estrema abbondanza di strumenti approntati, uno per ogni problema, uno per ogni disciplina, uno per ogni ente.

Tanto da rendere sicuramente necessaria una riflessione sulle ragioni del piano, sulla forma del piano, sull'efficacia del piano.

All'oggi, laddove tutto il territorio regionale è coperto da Piani regolatori, vi sono numerosi strumenti di pianificazione che a questi si sovrappongono: piani provinciali, piani dei parchi, piani d'area, piani di settore, ecc..

	superficie (m²)	percentuale
Parchi	857.629.659,20	4,66
Sic	3.677.811.993,80	19,97
Piani D'Area Adottati	1.297.871.211,50	7,05
Piani D'Area Approvati	3.792.804.104,40	20,60
Piano Area Salvaguardia Scaduta		
Area Sandonatese	151.706.634,10	0,82
Monti Berici	315.285.122,00	1,71
P.A.L.A.L.V.O.	255.358.020,20	1,39

Il quadro che ne deriva dà la ragione del dettato legislativo, che propone una evidente volontà di semplificazione, ma anche di rinnovamento del parco strumentale della pianificazione veneta.

Il Piano Territoriale nella Legge 61/85 voleva essere lo strumento principe di tutela del territorio e nel contempo la traduzione geografica delle politiche regionali.

Il PTRC della legge 11/04 sarà qualcosa di diverso.

Molto è stato fatto per la tutela del territorio (un quarto del territorio regionale è tutelato come parco o area protetta) e numerosi sono gli strumenti di pianificazione territoriale approvati.

La priorità sta ora nel coordinamento.

È importante leggere il comma 2 dell'art. 24 *"I Piani di settore e i Piani di sviluppo delle grandi reti di servizi sono sempre oggetto di coordinamento con il PTRC e lo integrano e modificano qualora ...Al fine di restituire un unico*

quadro pianificatorio e conoscitivo coerente, si provvede alle modifiche ed agli aggiornamenti cartografici al PTRC."

Il Piano territoriale come momento di coordinamento di tutta la pianificazione territoriale.

In effetti questo è il compito fondamentale assegnato dal legislatore al PTRC: fare ordine nella congerie di strumenti che si affastellano sul territorio, per restituire coerenza all'azione pianificatoria.

Il comma 1 dell'art. 24 individua altri importanti contenuti, ma la funzione essenziale del PTRC è proprio questa: coordinare i piani.

Vuol dire che ogni strumento di pianificazione, quale che sia la sua natura (dal piano regionale della mobilità ai PTCP, dal piano neve ai PAT), deve fare i conti o meglio deve temperarsi con il PTRC.

Il PTRC dunque come camera di compensazione di tutte le azioni pianificatorie che interessano il territorio regionale; più che una ripetizione ad scala vasta di altri strumenti, una sorta di interfaccia che permetta il dialogare della variegata tribù dei piani.

Ciò posto sembrerebbe quasi di poter ipotizzare uno strumento diverso dai convenzionali strumenti di pianificazione fatti di planimetrie, norme, relazioni, ecc., piuttosto una sorta di regolamento che governi e disciplini i processi pianificatori che vengono posti in essere in altre sedi.

Tuttavia vi sono altri compiti che meritano una sottolineatura: il sistema dei servizi e i progetti strategici.

Sono due contenuti che esulano dal coordinamento tra strumenti.

Si tratta in entrambi i casi importantissime di funzioni che la Regione intende esercitare in prima persona. Si tratta dell'organizzazione dei servizi di scala territoriale (università? Ospedali? Reti?), e interventi di particolare rilevanza.

Cosa siano questi interventi non è precisato, certo è che attraverso lo strumento dei progetti strategici la Regione rivendica un ruolo operativo di assoluta rilevanza.

Anche il quadro conoscitivo del PTRC deriva il suo connotato dalla natura di coordinamento dello strumento.

La legge parla infatti di "*costituzione del quadro conoscitivo territoriale regionale*".

Ossia è compito del PTRC mettere a sistema i diversi giacimenti informativi che ogni ente o struttura ha costituito nel tempo, avendo come fine ultimo la costituzione di una rete informativa regionale che permetta effettiva accessibilità all'informazione.

Il presupposto è che le informazioni già esistono, si tratta solo di catalogarle, omologarle, renderle accessibili ed elaborabili.

Certo che qualora il quadro che viene a delinearsi una volta ultimato il censimento presenti delle carenze laddove l'elaborazione del piano richiede specifiche analisi, sarà necessario procedere a nuove acquisizioni.

Ma in linea di principio non è da ipotizzare a priori l'avvio di campagne di studio, quanto piuttosto una analisi delle fonti e una metodica di standardizzazione.

Ulteriore postulato di questo tipo di impostazione è la necessità di creare un ufficio di piano che permanentemente si occupi dell'aggiornamento delle basi conoscitive.

Che verifichi la corretta scrittura delle informazioni, oltre che la disponibilità.

Ma soprattutto quest'ufficio dovrebbe continuamente interfacciarsi con tutti gli altri momenti pianificatori territoriali, qualificandosi come lo sportello unico della pianificazione.

Non è cosa di poco conto.

Quanto infine allo stato di attuazione della LR 11/04 è da precisare che se da un lato la legge è stata emanata nel 2004, dall'altro di fatto è divenuta effettivamente operativa solo nel luglio del 2006.

In questo anno e mezzo sono stati approvati i PAT (o PATI) di 14 Comuni.

Altri 40 comuni risultano aver adottato il nuovo piano.

Mentre circa 300 hanno adottato il documento preliminare in concertazione con la Regione.

arch. Vincenzo Fabris